

# Indennità sostitutiva per le ferie non godute

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 15445/2024) il docente a tempo determinato che non ha usufruito delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, pena la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva. Ciò in quanto la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme a quella comunitaria che - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione - non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore mediante una informazione adeguata sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ha richiamato in particolare la giurisprudenza Cgue in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per affermare che il datore di lavoro deve assicurarsi che il docente sia messo in condizione di esercitare tale diritto alle ferie. A tal fine, deve assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite. Invitandolo, se necessario, a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se non ne fruisce, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

— **Pietro Alessio Palumbo**